

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il collegamento tra bonus mobili e interventi di recupero edilizio***

di Alessandro Bonuzzi

È noto che la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di **mobili ed elettrodomestici nuovi** interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per **interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di **unità immobiliari residenziali** oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

Nell'ambito della stessa unità abitativa, **non è, però, d'obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell'intervento edilizio**. Pertanto, il *bonus* mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

L'agevolazione trova applicazione anche se gli interventi riguardano le **parti comuni del condominio**, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono *pro-quota* della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare fruendo del *bonus* mobili. Peraltro, si ricorda che, quando l'opera è eseguita sulle parti comuni del condominio, ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di **manutenzione ordinaria**.

Dal punto di vista **temporale**, al fine di fruire della detrazione in commento, la data di **inizio dei lavori edilizi** deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

La data di avvio dei lavori potrà essere **comprovata**:

1. dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
2. dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
3. ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 P.R. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Inoltre, nella **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E/2013**, è stato chiarito che, per

l'individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell'arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute **dal 26 giugno 2012**.

A detta dell'Agenzia, le spese di recupero edilizio costituiscono il **presupposto** per fruire del *bonus mobili* quando l'intervento è **terminato da un lasso di tempo tale da presumere** che l'acquisto dei mobili - anche successivo - sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Sul punto, la successiva **circolare n. 7/E/2016**, atteso che il “*comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i fornì e le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica - finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione*”, ha precisato che **“possono avvalersi dell'agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell'immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012”**.

Pertanto, ai fini della possibilità di fruire del *bonus mobili*, si deve ritenere rilevante il fatto che **“a monte”** sia stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, **ancorché le relative spese siano state sostenute in anni precedenti fino al 2012**.

In aggiunta, la recente **circolare n. 12/E/2016** è tornata sulla questione chiarendo che “*si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012*”.

Dovrebbe, quindi, essere agevolabile l'acquisto di mobili posto in essere nel 2016 anche se l'opera di ristrutturazione è stata **eseguita** e i relativi costi sono stati sostenuti nel 2013, sempreché l'arredo sia diretto al **completamento** dell'unità abitativa oggetto dei lavori.

Il **lasso temporale** tra il termine dell'intervento e l'acquisto dei mobili potrebbe essere giustificato, infatti, dalla difficoltà a reperire le ulteriori risorse finanziarie per far fronte alla nuova spesa.